

REGOLAMENTO (CE) N. 1638/97 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 1997
che fissa le tasse all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, stabilisce che, quando sussistano tali presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione, la quale può essere differenziata a seconda della destinazione;

considerando che i prezzi del frumento tenero e del frumento duro sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari; che questa circostanza può favorire un'eccessiva corrente di esportazione di frumento tenero, frumento duro, farine di frumento tenero, farine di frumento duro, farine di frumento segalato, semole e semolini di frumento tenero, così come di semole e semolini di frumento duro fuori della Comunità; che si è quindi deciso di fissare una tassa

all'esportazione per tali prodotti, che tiene conto della situazione attuale del mercato mondiale di livello tale da evitare turbative sul mercato comunitario;

considerando che dei titoli di esportazione rilasciati a tali prodotti chiesti prima del 1° agosto 1997, sono tuttora in corso di validità; che, per precauzione, la loro validità era già stata limitata a 30 giorni, per contenere le quantità da esportare; che non è necessario penalizzare questi certificati;

considerando che si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 120/89 ⁽⁵⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La tassa all'esportazione menzionata all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Tale tassa, tuttavia, non si applica ai titoli di esportazione chiesti prima del 1° agosto 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

Codice NC	Livello della tassa all'esportazione (in ECU/t)
1001 10 00	15,00
1001 90 99	6,00
1101 00 11	22,50
1101 00 15	8,50
1101 00 90	8,50
1103 11 10	22,50
1103 11 90	8,50